



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;

VISTO il decreto direttoriale 22 aprile 2015 di abilitazione dell'Organismo A.E.M.P. Engineering Service S.r.l. a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

VISTO il decreto direttoriale del 10 marzo 2020 di proroga dell'abilitazione dell'Organismo A.E.M.P. Engineering Service S.r.l. a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

ACQUISITA l'istanza protocollo Mise n. 252624 del 2 novembre 2020, con la quale l'Organismo A.E.M.P. Engineering Service S.r.l. comunica il trasferimento della sede legale e operativa in Via Traetta, 14 – 70032 Bitonto (BA);

RITENUTO di dover procedere alla modifica dei decreti di abilitazione e proroga in modo da rendere noto il trasferimento della sede legale ed operativa;

DECRETA

Articolo 1

1. L'abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, rilasciata in data 22 aprile 2015 e prorogata con decreto del 10 marzo 2020 a A.E.M.P. Engineering Service S.r.l., è intesa come rilasciata al medesimo Organismo che ha trasferito la propria sede legale ed operativa in Via Traetta, 14 – 70032 Bitonto (BA).

Articolo 2

1. Restano salve le disposizioni contenute nei decreti direttoriali del 22 aprile 2015 e 10 marzo 2020 citati, all'art. 1, comma 1, concernenti gli obblighi a carico dell'Organismo.

Articolo 3

1. L'abilitazione concessa con decreto direttoriale del 22 aprile 2015 mantiene la stessa data di scadenza contenuta nel decreto direttoriale di proroga del 10 marzo 2020, ovvero ha validità fino al 28 febbraio 2022.

Articolo 4

1. Il presente decreto, è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, lì



IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana Gulino